

ENERGIA | Delibera ARERA 256/2026 Unità di consumo e nuove regole energivori: richiesta osservazioni entro il prossimo 26 agosto.

scritto da Marcella Villano | Agosto 7, 2026

La [Delibera ARERA 256/2026/R/eel](#) disciplina in via transitoria le configurazioni in cui **più soggetti giuridici operano sotto un unico punto di prelievo (POD)**. Il provvedimento fornisce istruzioni operative alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'attuazione del Decreto Legge 131/2023, **regolando anche i conguagli per le imprese energivore e i punti di ricarica.**

La Delibera introduce regole temporanee per la gestione di più aziende o soggetti che condividono lo stesso punto di prelievo elettrico. Questa misura rimarrà in vigore nelle more della definizione strutturale del sistema "multivendor". Inoltre, **definisce i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie destinate alle imprese energivore, gestendo i relativi conguagli.**

Più nello specifico viene previsto che le imprese che dichiarano, in fase di accesso alle agevolazioni, configurazioni in cui, all'interno della medesima unità di consumo e con riferimento a un unico punto di prelievo, operano più soggetti giuridici, di cui solo uno risulta qualificabile come cliente finale ai sensi della regolazione, mentre gli altri soggetti risultano "ospitati" all'interno della medesima unità, senza autonoma titolarità del POD, entro 30 giorni inviano anche a CSEA una relazione contenente in maniera dettagliata e documentabile: a) le motivazioni che

permettono, alla luce della regolazione vigente, di poter costituire un'unica unità di consumo; b) le cause della sottomisura; c) le modalità utilizzate per la suddivisione dei consumi; d) ogni elemento documentale utile a garantirne la verificabilità; e) la tipologia, configurazione e matricola di tutti i misuratori installati. La mancata comunicazione ovvero la trasmissione di dati incompleti, non verificabili o non veritieri comporta:

1. la decadenza totale dalle agevolazioni per l'anno di competenza;
2. il recupero integrale degli importi eventualmente già riconosciuti;

A seguito della comunicazione, CSEA aggiorna l'elenco attribuendo all'impresa classe 0 nelle more della conclusione dell'istruttoria. Sulla base delle informazioni CSEA provvede a definire i criteri di calcolo specifici per ciascuna particolare configurazione, eventualmente utilizzando criteri cautelativi.

Entro l'anno successivo a quello di fruizione delle agevolazioni, CSEA chiede all'impresa di trasmetterle: a) i consumi effettivi mensili dell'anno di competenza e le potenze massime assorbite mensilmente registrate da ciascun misuratore presente nella configurazione; b) la documentazione probatoria disponibile, ivi incluse, ove presenti, le dichiarazioni rese all'Agenzia delle dogane e dei monopoli o altri enti competenti.

Sulla base delle informazioni CSEA provvede: a) alla verifica della congruenza dei dati trasmessi dall'impresa con quanto indicato a CSEA dai distributori; b) al calcolo dell'agevolazione spettante tenendo conto delle caratteristiche proprie degli ulteriori soggetti giuridici presenti sotto lo stesso POD; c) ad inserire l'impresa nell'elenco definitivo con la corretta classe di agevolazione risultante dall'istruttoria senza trasmettere integrazioni o

variazioni dell'elenco al SII; d) al congruaglio diretto nei confronti dell'impresa.

Nella delibera sono incluse anche disposizioni specifiche per i punti di prelievo che alimentano infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e altri soggetti terzi.

Su questa Delibera l'Autorità ha aperto una finestra di consultazione pubblica per far pervenire osservazioni e proposte entro il 2 settembre 2026.

Confindustria sta predisponendo un documento di risposta condiviso pertanto, invitiamo le associate interessate a partecipare, ad inoltre eventuali osservazioni **entro e non oltre il prossimo 26 agosto** a energia@confindustria.sa.it

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

AGEVOLAZIONI | Contratti di sviluppo filiera Automotive: chiusura sportello

scritto da Marcella Villano | Agosto 7, 2026

Informiamo che [Decreto direttoriale 5 agosto 2026](#), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto, a partire dalle ore 12.00 del 6 agosto 2026, la chiusura temporanea dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni presentate a valere sullo sportello agevolativo dei Contratti di sviluppo

dedicato ai programmi per lo sviluppo e la riconversione della filiera automotive, di cui ai decreti direttoriali 10 ottobre

2022 e 14 novembre 2022.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Linee guida Commissione europea obblighi di trasparenza AI Act. In vigore dal 2 agosto 2026.

scritto da Marcella Villano | Agosto 7, 2026

Informiamo che la Commissione europea ha pubblicato le linee guida sugli obblighi di trasparenza dell'AI Act (articolo 50 del Regolamento), che contengono maggiori informazioni per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori di sistemi IA e chi li utilizza, anche all'interno di opere creative o della pubblicità.

Gli obblighi di trasparenza per gli utenti finali dei sistemi IA all'interno dell'AI Act entreranno in vigore a partire dal 2 agosto 2026.

Anche se il testo non è legalmente vincolante, come documento interpretativo della stessa Commissione europea ci si aspetta che verrà seguito dall'AI Office europeo e dalle autorità nazionali nelle loro attività di enforcement delle regole.

Come estrema sintesi, specifici obblighi si applicano in quattro casi:

1. Sistemi AI, anche a basso rischio, che interagiscono con un utente finale (es. chatbot dedicati). In questo caso, l'utente deve essere informato che sta interagendo con un sistema AI, a meno che non sia già evidente all'utente che il sistema è artificiale;

2. Modelli che generano contenuti sintetici (immagini, video, audio o testo) generati artificialmente. In questo caso, gli sviluppatori dei modelli hanno l'obbligo di inserire specifiche misure tecniche in grado di rendere l'output rilevabile (anche in modo invisibile all'occhio umano) in modo *machine readable* come sintetico. Gli utenti finali del sistema (i deployer) non hanno l'obbligo di prendere azioni in tal senso.

3. Riconoscimento emotivo e categorizzazione biometrica, dove non vietati oppure in aggiunta alle restrizioni esistenti in ambiti specifici, come delineato dall'AI Act. Gli utilizzatori di questi sistemi devono informare le persone naturali esposte a questi sistemi del loro funzionamento.

4. Contenuti sintetici (immagini, audio o video) generati o manipolati da un sistema di IA categorizzabili come *deep fake*. Gli utilizzatori di sistemi AI che diffondono questi contenuti sono tenuti a informare che sono stati generati o manipolati sinteticamente. Per essere coperti da quest'obbligo, il contenuto deve, tra le altre cose, soddisfare la definizione specifica di *deep fake* come definito dall'AI Act: *un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona*. Nel caso di un'opera creativa, l'obbligo di dichiarare che sono presenti contenuti sintetici va fatta in modo "appropriato" senza necessariamente pregiudicare il godimento dell'opera. Va in ogni caso fatta, al più tardi, nella prima esposizione al contenuto (ad esempio, quindi, in un film con scene che soddisfano la definizione legale di *deep fake* sarebbe necessario un

disclaimer almeno prima che inizi). Nulla sembra indicare che la pubblicità sia esclusa dall'applicazione di questa norma sulla trasparenza. L'obbligo non è retroattivo verso i contenuti generati precedentemente all'entrata in vigore dell'obbligo.

Maggiori informazioni sull'applicazione delle regole sono presenti all'interno delle linee guida, consultabili al link:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems>

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

FISCALE | Adempimento Collaborativo: pubblicata Circolare AdE n. 6/2026

scritto da Marcella Villano | Agosto 7, 2026

Informiamo che il 6 agosto u.s., l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6/E dedicata al nuovo regime di adempimento collaborativo.

La prima parte è dedicata ad un inquadramento sistematico della disciplina e la seconda alla raccolta di una serie di risposte a quesiti.

In allegato il documento. [AGEDC001_6_2026_36335.pdf](#) Circolare n. 6 del 6 agosto 2026

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

SCARICA LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

scritto da datiweb | Agosto 7, 2026

<https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2026/08/selezione-articoli-7-ago-2026.pdf>

Produzione industriale, nuovo calo a giugno

scritto da datiweb | Agosto 7, 2026

[selezione articoli 7 ago 2026 22](#)

Spending review a due vie per

il nuovo taglio delle accise

scritto da datiweb | Agosto 7, 2026

[selezione articoli 7 ago 2026 18](#)

L'intesa su Hormuz ostaggio dei Pasdaran Usa: stop ai pedaggi

scritto da datiweb | Agosto 7, 2026

[selezione articoli 7 ago 2026 14](#)

Industria, i paletti di Urso all'Europa "Auto ibrideo niente ok alle regole Ue"

scritto da datiweb | Agosto 7, 2026

[selezione articoli 7 ago 2026 13](#)

Ex Ilva, cordata italiana con l'aiuto dello Stato si va verso la manifestazione d'interesse

scritto da datiweb | Agosto 7, 2026

[selezione articoli 7 ago 2026 12](#)